

Patto dei Mille
tra gli azionisti di Unione di Banche Italiane s.p.a.

Informazioni essenziali
a norma dell'art. 130, Regolamento Consob, 14 maggio 1999, n. 11971 (d'ora in poi, "Regolamento Emittenti")

Premesso che:

- a) a seguito della delibera di trasformazione da società cooperativa per azioni in società per azioni, alcuni azionisti di Unione di Banche Italiane s.p.a. hanno ritenuto di assumere un'iniziativa comune sulla scorta della tradizione del credito popolare e nella prospettiva di salvaguardare i principi ispiratori che hanno caratterizzato l'attività della Banca Popolare di Bergamo nella valorizzazione delle risorse del territorio di riferimento;
- b) a tal fine, in data 27 gennaio 2016, è stato stipulato un patto parasociale denominato Patto dei Mille (d'ora in poi "Patto"), che disciplina la preventiva consultazione tra i titolari delle azioni sindacate, l'esercizio del diritto di voto attribuito alle azioni sindacate e alcuni limiti alla circolazione di queste ultime. Il Patto ha carattere aperto, così da consentire l'adesione di altri azionisti della banca che ne condividano le ragioni costitutive;
- c) dopo i precedenti aggiornamenti, da ultimo in data 4 marzo 2019, delle presenti informazioni essenziali del Patto, a seguito del recesso esercitato da un azionista è variato il numero degli aderenti al Patto. Non è stato, tuttavia, pubblicato l'estratto su un quotidiano a diffusione nazionale in quanto ci si è avvalsi dell'esenzione di cui all'art. 130, co. 1, lett. c, Regolamento Emittenti.

ai sensi dell'art. 130, Regolamento Emittenti sono di seguito indicate le informazioni essenziali relative al Patto.

* * *

1. Società

Il Patto ha ad oggetto le azioni di Unione di Banche Italiane s.p.a. (d'ora in poi, "UBI Banca"), con sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, c.f. n. 03053920165, iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo, Capogruppo del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane, con capitale sociale di € 2.843.177.160,24, interamente versato, rappresentato da n. 1.144.285.146 azioni nominative prive di valore nominale.

2. Azioni Sindacate

All'11 marzo 2019 sono state complessivamente vincolate al Patto n. 40.738.830 azioni ordinarie (d'ora in poi, "Azioni Sindacate"), pari al 3,560% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca.

3. Aderenti al Patto

All'11 marzo 2019 hanno aderito al Patto n. 90 azionisti, complessivamente titolari di n. 40.738.830 Azioni Sindacate, pari al 3,560% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca.

4. Contenuto e tipologia del Patto

Il Patto disciplina la preventiva consultazione tra i titolari delle Azioni Sindacate (art. 122, co. 5, lett. *a*, TUF), l'esercizio del diritto di voto attribuito alle Azioni Sindacate (art. 122, co. 1, TUF) e alcuni limiti alla circolazione di queste ultime (art. 122, co. 5, lett. *b*, TUF).

4.1. Obblighi di preventiva consultazione

Al fine di salvaguardare la tradizionale attenzione di UBI Banca alle risorse imprenditoriali e sociali del territorio di riferimento, i titolari delle Azioni Sindacate si impegnano a consultarsi per definire un'azione comune in ordine agli indirizzi programmatici e industriali della banca, con particolare riferimento alle candidature alla carica di amministratori e alle materie sottoposte all'approvazione dell'assemblea di UBI Banca che possano rilevare al fine sopra indicato.

4.2. Esercizio del diritto di voto

I titolari delle Azioni Sindacate si impegnano a partecipare all'assemblea ordinaria e straordinaria di UBI Banca e a esercitare il diritto di voto spettante alle Azioni Sindacate in coerenza con le determinazioni assunte dall'assemblea del Patto. L'assemblea del Patto può determinare che la partecipazione alle singole assemblee di UBI Banca avvenga mediante delega conferita dai titolari delle Azioni Sindacate a un rappresentante, in conformità alla legge e allo statuto della banca.

4.3. Circolazione delle Azioni Sindacate

Ai titolari di Azioni Sindacate è consentito in ogni momento il trasferimento, totale o parziale, delle Azioni Sindacate, la costituzione di diritti a favore di terzi sulle medesime e, in ogni caso, ogni altro atto giuridico che abbia come effetto l'esclusione o la limitazione del diritto di voto spettante ai titolari delle Azioni Sindacate (d'ora in poi, "Trasferimento").

Nel periodo intercorrente tra il termine di presentazione delle liste dei candidati alla carica di amministratore della Banca e la fine dei lavori dell'assemblea della Banca che delibera la nomina del consiglio di amministrazione, il Trasferimento è consentito solo qualora: (1) abbia luogo a titolo di successione universale o *mortis causa* ovvero, a qualsiasi titolo, tra coniugi, parenti e affini; (2) abbia luogo, a qualsiasi titolo, tra società legate da rapporti di controllo o riconducibili al medesimo soggetto posto al vertice della catena

partecipativa (3) costituisca adempimento di impegni antecedenti comunicati al Presidente prima della sottoscrizione o dell'adesione al Patto.

5. Organi del Patto

Gli organi del Patto sono l'assemblea (d'ora in poi, "Assemblea"), il comitato direttivo (d'ora in poi, "Comitato Direttivo"), il Presidente (d'ora in poi, "Presidente") e il Vice Presidente (d'ora in poi, "Vice Presidente").

5.1. Assemblea

L'Assemblea rappresenta i titolari delle Azioni Sindacate. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e delle previsioni del Patto, vincolano tutti i titolari delle Azioni Sindacate, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea: (1) nomina e revoca i componenti del Comitato Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente; (2) delibera sulle materie disciplinate dal Patto; (3) determina il contributo annuo a carico dei titolari delle Azioni Sindacate; (4) delibera sulle modifiche dell'oggetto e sullo scioglimento del Patto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente quando ne ravvisi l'opportunità e, in ogni caso, almeno una volta all'anno, prima dell'assemblea ordinaria di UBI Banca prevista dall'art. 2364, co. 2, c.c. Il Presidente convoca, altresì, l'Assemblea quando ne facciano domanda coloro che siano titolari o rappresentino almeno il 20% delle Azioni Sindacate. La convocazione è inviata ai titolari delle Azioni Sindacate, mediante lettera raccomandata o posta elettronica, almeno sette giorni prima della data dell'Assemblea, e deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea è regolarmente costituita: in prima convocazione, quando sono rappresentate, anche per delega, almeno la metà delle Azioni Sindacate; in seconda convocazione, qualunque sia la parte di Azioni Sindacate rappresentate. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza delle Azioni Sindacate rappresentate. Le modifiche dell'oggetto e lo scioglimento del Patto sono deliberati con il voto favorevole di almeno due terzi delle Azioni Sindacate rappresentate.

Le deliberazioni dell'Assemblea risultano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, di volta in volta nominato a maggioranza dall'Assemblea su indicazione del Presidente.

5.2. Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di membri compreso tra 1 (uno) e 3 (tre) nominati dall'Assemblea tra i titolari di Azioni Sindacate. I membri del Comitato Direttivo restano in carica tre anni e cessano dall'incarico per scadenza del termine, morte, sopravvenuta incapacità, rinuncia o revoca da parte dell'Assemblea.

Il Comitato Direttivo: (1) identifica le materie da sottoporre all'Assemblea e formula al riguardo proposte di delibera, anche in merito ai nominativi dei candidati alla carica di amministratore della Banca; (2) delibera sulle richieste di adesione al Patto; (3) se del caso, predispone la lista con le candidature alla carica

di amministratore di UBI Banca in conformità alle decisioni dell'Assemblea; (4) formula le proposte di modifica dell'oggetto del Patto da sottoporre all'Assemblea.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente quando ne ravvisi l'opportunità e, in ogni caso, quando ne facciano domanda almeno 2 (due) membri. Il Comitato Direttivo è regolarmente costituito quando è presente la maggioranza dei membri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del Comitato Direttivo risultano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, di volta in volta individuato dal Comitato Direttivo. Alle riunioni del Comitato Direttivo possono assistere, senza diritto di voto, anche terzi che il Comitato Direttivo ritenga opportuno far partecipare.

5.3. Presidente e Vice Presidente

Il Presidente e il Vice Presidente restano in carica tre anni e cessano dall'incarico per scadenza del termine, morte, sopravvenuta incapacità, rinuncia o revoca da parte dell'Assemblea.

Il Presidente: (1) stabilisce l'ordine del giorno, convoca l'Assemblea e il Comitato Direttivo, e ne presiede i lavori; (2) provvede, anche a mezzo di un apposito ufficio di segreteria, alla tenuta dell'elenco delle Azioni Sindacate, agli adempimenti richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché ad ogni altro adempimento necessario al funzionamento del Patto; (3) comunica ai titolari delle Azioni Sindacate le deliberazioni assunte dall'Assemblea; (4) se del caso, deposita la lista con le candidature alla carica di amministratore di UBI Banca in conformità alle decisioni dell'Assemblea e alle previsioni dello statuto della banca.

Le funzioni attribuite al Presidente, nel caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, sono esercitate dal Vice Presidente.

6. Durata e recesso dal Patto

Il Patto ha durata sino al 31 dicembre 2021. Alla scadenza il Patto si rinnoverà tacitamente per l'ulteriore durata di due anni, salvo che i titolari di Azioni Sindacate comunicino la propria disdetta entro trenta giorni dalla scadenza. In caso di disdetta da parte di alcuni titolari di Azioni Sindacate, il Patto si rinnoverà automaticamente a condizione che le Azioni Sindacate rappresentino almeno l'1% del capitale sociale della Banca.

Salvo che nel periodo indicato nel precedente art. 4.3, par. 2, i titolari di Azioni Sindacate hanno diritto di recedere dal Patto.

7. Clausola penale

In caso di esercizio del diritto di voto difforme dalle determinazioni assunte dall'Assemblea, è previsto il pagamento di una penale.

8. Deposito del Patto

Il Patto è depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Bergamo.